Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 2 della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C (2010) 4387 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (COMP/38.344 — Acciaio per precompresso), nonché domanda di esonero dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare l'immediata riscossione dell'ammenda inflitta in applicazione dell'art. 2 di detta decisione.

Dispositivo

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 luglio 2011 — Grecia / Commissione

(causa T-81/09)

«FESR — Riduzione del contributo finanziario — Programma operativo nell'ambito dell'obiettivo n. 1 (1994 1999), "Accessibilità e assi stradali" in Grecia — Delega di funzioni ausiliarie da parte della Commissione a terzi — Segreto professionale — Tasso di rettifica finanziaria — Margine di discrezionalità della Commissione — Sindacato giurisdizionale»

1. *Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento da parte dell'Unione — Poteri di controllo e di verifica in loco della Commissione — Possibilità per Commissione di avvalersi di enti privati per effettuare tale controllo — Limiti (Regolamenti del Consiglio n. 4253/88 e n. 1605/2002, artt. 54 e 57; regolamento della Commissione n. 2064/97, art. 12) (v. punti 25-26, 31)*

2. *Atto delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione che dispone la parziale restituzione di un contributo finanziario — Riferimento a una relazione di verifica contabile trasmessa al beneficiario — Ammissibilità (Art. 253 CE) (v. punti 41-42)*

3. *Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento da parte dell'Unione — Controllo approfondito da parte delle autorità nazionali del rispetto degli obblighi finanziari dei beneficiari di un contributo — Attestato della regolarità delle spese redatto da un organismo indipendente dal servizio responsabile dell'esecuzione — Attestato configurante un elemento di prova centrale e attendibile — Obbligo della Commissione di procedere a una nuova indagine — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 4253/88, artt. 23 e 24, n. 2; regolamento della Commissione n. 2064/97, art. 8) (v. punti 58-59)*

4. *Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento da parte dell'Unione — Versamento di un contributo finanziario — Presupposto — Osservanza degli obblighi incombenti al beneficiario di un contributo — Obbligo per la Commissione de procedere alla revisione del contributo dell'Unione in caso di inosservanza di una parte degli obblighi del beneficiario — Portata e limiti (Regolamenti del Consiglio n. 4253/88, artt. 23 e 24; regolamento della Commissione n. 2064/97) (v. punti 63-64, 68, 96)*

5. *Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Presupposti e modalità di affidamento degli appalti — Modifica da parte dell'amministrazione aggiudicatrice in corso di procedura — Violazione del principio della parità di trattamento degli offerenti e dell'obbligo di trasparenza (v. punti 104-108)*

6. *Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento da parte dell'Unione — Riduzione di un contributo finanziario a causa di irregolarità — Determinazione del tasso di rettifica finanziaria — Potere discrezionale della Commissione — Limiti — Sindacato giurisdizionale (v. punto 142)*

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 dicembre 2008, C (2008) 8573, recante la riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che era stato concesso alla Grecia, per un importo di EUR 30 104 470,47, a titolo del programma operativo «Accessibilità e assi stradali», con decisione della Commissione 16 dicembre 1994, C (94) 3579, recante approvazione di un contributo del FESR.

Dispositivo

1) La decisione della Commissione 15 dicembre 2008, C (2008) 8573, recante la riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che era stato concesso alla Grecia è annullata nella parte in cui prevede, da un lato, la correzione per un importo di EUR 506 303 a titolo del progetto «Isthmos — Galota» e, dall'altro lato, una correzione per un importo di EUR 684 343 a titolo del progetto «Carrefour de Polymylos (contratto 928)».

2) Per il resto il ricorso è respinto.

3) La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese e l'80 % delle spese sostenute dalla Commissione europea.

4) La Commissione sopporterà il 20 % delle proprie spese.

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 luglio 2011 — Evonik Industries / UAMI (Rettangolo porpora con un lato convesso)

(causa T-499/09)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante un rettangolo porpora con un lato convesso — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»